



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 novembre 2007 (30.11)
(OR. en)**

15864/07

FISC 167

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 26 novembre 2007

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 26, paragrafo 1, lettera a), 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 752 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.11.2007
COM(2007) 752 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 26, paragrafo 1, lettera a), 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 5 febbraio 2007, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura di deroga inizialmente autorizzata con decisione 95/252/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 e poi con decisione 98/198/CE del Consiglio del 9 marzo 1998 (come modificata). In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 15 ottobre 2007 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 17 ottobre la Commissione ha comunicato al Regno Unito di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

- **Contesto generale**

Le decisioni del Consiglio sopra menzionate hanno autorizzato il Regno Unito a limitare al 50% il diritto di detrazione dell'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli utilizzati da soggetti passivi per fini sia aziendali che privati e a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati dei suddetti autoveicoli presi a noleggio o in leasing da soggetti passivi. Grazie a questa deroga chi prende a noleggio o in leasing autoveicoli non è più obbligato a tenere una registrazione dettagliata del chilometraggio effettuato a fini privati per ognuno di detti autoveicoli e a contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso privato degli stessi. La deroga va dunque considerata essenzialmente come una misura di semplificazione. È stata rinnovata diverse volte e scadrà il 31 dicembre 2007.

Di norma, le deroghe sono concesse per un tempo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed efficace. A tale riguardo la Commissione, sulla base delle informazioni disponibili, pensa che la ripartizione del 50% tra uso aziendale e uso privato (o qualsiasi altro uso non aziendale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE) rifletta attualmente la realtà del rapporto tra uso aziendale e uso privato degli autoveicoli presi a noleggio o in leasing da soggetti passivi nel Regno Unito. Pertanto, gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano la deroga originaria sono ancora pertinenti.

Tuttavia, il 29 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che prevede un'armonizzazione delle categorie di spese per le quali gli Stati membri possono applicare esclusioni del diritto alla detrazione (la cosiddetta proposta di semplificazione dell'IVA (COM(2004)728 definitivo)). Poiché le spese relative agli autoveicoli sono incluse in detta proposta di direttiva, eventuali proroghe del periodo di

validità della deroga non dovrebbero andare oltre la data di adozione e di entrata in vigore della direttiva in questione. Se la direttiva proposta non dovesse entrare in vigore entro il 31 dicembre 2010, la deroga dovrebbe essere comunque limitata a tale data, in modo da potere valutare se la limitazione al 50% rifletta ancora in misura ragionevole ed accettabile il rapporto globale tra uso professionale e uso privato.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Decisione 98/198/CE del Consiglio, del 9 marzo 1998, che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 76, del 13.3.1998, pag. 31). Decisione modificata con decisione 99/79/CE del Consiglio del 18 gennaio 1999 (GU L 27, del 2.2.1999, pag. 22), decisione 2000/747/CE del 27 novembre 2000 (GU L 302, dell'1.12.2000, pag. 63), decisione 2003/909/CE del 22 dicembre 2003 (GU L 342, del 30.12.2003, pag. 49) e decisione 2004/855/CE del 7 dicembre 2004 (GU L369, del 16.12.2004, pag. 61).

L'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione in relazione ai veicoli a motore.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La proposta di decisione mira a prorogare una misura di semplificazione grazie alla quale i soggetti passivi non hanno più l'obbligo di tenere una registrazione e di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale ed ha pertanto un impatto economico potenziale positivo.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato. La misura è inoltre simile per approccio alla proposta della Commissione contenuta nel documento COM(2004) 728 definitivo, che prevede norme sui tipi di spesa che possono essere soggetti a limitazioni del diritto alla detrazione.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Autorizzazione per il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga alla direttiva 2006/112/EC per quanto riguarda la limitazione al 50% del diritto alla detrazione dell'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per fini aziendali. Qualora il diritto alla detrazione sia stato limitato, il soggetto passivo è sollevato dall'obbligo di contabilizzare l'IVA sull'uso privato del veicolo. La decisione scade alla prima fra le seguenti date: quella specificata nella decisione o quella in cui entrano in vigore le norme comunitarie che disciplinano le limitazioni del diritto alla detrazione nel settore in oggetto.

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

- **Principio di sussidiarietà**

In conformità all'articolo 395 della direttiva dell'IVA, la misura proposta, che autorizza uno Stato membro a derogare alle disposizioni della medesima direttiva, deve essere adottata dal Consiglio su proposta della Commissione. Pertanto, la misura proposta può essere adottata soltanto a livello comunitario.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non impone obblighi allo Stato membro.

Tenuto conto del campo di applicazione estremamente limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dello strumento**

Strumenti proposti: altri.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti:

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, una deroga al sistema comune di imposta sul valore aggiunto dell'IVA è possibile solo con l'autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo, perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 26, paragrafo 1, lettera a), 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 95/252/CE del Consiglio³ e successivamente con decisione 98/198/CE⁴, il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50% il diritto dei soggetti che prendono a noleggio o in leasing un autoveicolo di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l'autoveicolo non è utilizzato interamente per fini aziendali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing per fini aziendali. Questa misura di semplificazione ha eliminato l'obbligo per il soggetto che prende a noleggio o in leasing un autoveicolo di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da ciascun autoveicolo.
- (2) Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 5 febbraio 2007, il Regno Unito ha chiesto una proroga del periodo di validità di detta deroga, che scade il 31 dicembre 2007.
- (3) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 15 ottobre 2007 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 17 ottobre 2007 la Commissione ha

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

² GU C [...], del [...], pag. [...].

³ GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 19.

⁴ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/855/CE (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 61).

comunicato al Regno Unito di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

- (4) Gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano la concessione dell'autorizzazione ad applicare una deroga non sono cambiati e sono ancora pertinenti.
- (5) Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/EC, nella quale è prevista l'armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione⁵. Nell'ambito di questa proposta ai veicoli stradali a motore possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. È dunque opportuno prorogare la durata dell'autorizzazione fino all'entrata in vigore della suddetta direttiva. Tuttavia, se detta direttiva non sarà entrata in vigore entro il 31 dicembre 2010, l'autorizzazione scadrà comunque entro tale data, per permettere di valutare la ragion d'essere della presente decisione alla luce del rapporto globale esistente tra uso aziendale e uso privato.
- (6) La proroga della deroga non avrà effetti negativi sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il Regno Unito è autorizzato a limitare al 50% il diritto dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di detto autoveicolo nei casi in cui esso non è utilizzato interamente per fini aziendali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing.

Articolo 3

La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell'IVA, e comunque entro il 31 dicembre 2010.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

⁵ COM(2004) 728 definitivo.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*